

Alle Direzioni regionali

OGGETTO: Riposi giornalieri ‘per allattamento’ ex art. 39 del d.lgs. n. 151/2001. Riconoscimento del buono pasto

Pervengono richieste di chiarimenti da parte di alcune Direzioni regionali in merito alla questione del riconoscimento del diritto del buono pasto alle lavoratrici o ai lavoratori che usufruiscono dei riposi giornalieri c.d. “*per allattamento*” previsti dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. del 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 39, comma 2, del citato decreto legislativo stabilisce espressamente che i due riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino, nella misura di un’ora ciascuno – cumulabili nella stessa giornata – “...sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro...”. Pertanto, le ore fruita a tale titolo possono essere considerate nel computo delle ore richieste per l’accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto.

Per procedere però all’attribuzione del buono pasto occorre anche che sussistano, come già precisato con la nota 2006/162144 del 13 novembre 2006 qui allegata, i diversi presupposti contrattualmente previsti per il riconoscimento del beneficio in questione. A tale riguardo, l’art. 98 del vigente CCNL prevede che il buono pasto spetta, per ogni singola giornata lavorativa, al dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa (pausa prevista dall’art. 33, comma 5), oppure che svolga, dopo l’orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.

L'effettuazione della pausa e la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la stessa costituiscono dunque presupposti imprescindibili per la concessione del beneficio, vevoli per tutte le categorie di lavoratori.

In proposito anche il Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia delle Entrate (CUG), nella nota prot. 2012/7-U del 8 novembre 2012 (consultabile sulla intranet), ha precisato quanto segue: *“Alle lavoratrici/madri o ai lavoratori/padri che usufruiscono dei riposi di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 deve essere attribuito il buono pasto per le giornate in cui le stesse, avendo optato per un profilo orario giornaliero superiore alle sei ore, effettuano comunque una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti, con ripresa dell'attività lavorativa al termine della pausa. A tali condizioni, i riposi di cui sopra concorrono alla durata dell'orario ai fini del riconoscimento del buono pasto”*.

Nella logica della norma contrattuale, infatti, il buono pasto non ha la natura tipica di componente retributiva, assolvendo una sua funzione peculiare, che è quella di provvedere, o almeno di concorrere, alla copertura del costo economico legato alla consumazione del pasto durante la pausa pranzo, che è finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche necessario per una proficua ripresa dell'attività lavorativa pomeridiana successiva alla pausa.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Girolamo Pastorello)

AM